



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo " R. FUSARI "

Via A. De Gasperi, 30 – 26823 Castiglione d'Adda (LO) – Tel. 0377 900482- Fax 0377 901508

www.iccastiglione.it C.F.82503260158 C.M. LOIC80800N

e-mail uffici : istitutofusari@libero.it – lomm00300g@istruzione.it

posta elettronica certificata : istitutofusari@interfreepec.it

Con sezioni associate: Scuola primaria di Castiglione d'Adda - Via XX settembre n.31

Scuola primaria di Turano Lodigiano - Piazza xxv Aprile

Scuola primaria di Cavacurta - Via xxv Aprile

Scuola dell'Infanzia di Castiglione d'Adda - Via A.volta

Scuola dell'Infanzia di Turano Lodigiano - Via Pecchi n. 8

Scuola dell'Infanzia di Bertonico - Via Garibaldi n. 1

Scuola dell'Infanzia di Cavacurta - Via xxv Aprile

Circolare n. 217/IC

Castiglione d'Adda, 06 .04.2010

- A tutto il personale dell'Istituto LORO SEDI
- Sito web
- ALBO
- AI DSGA

OGGETTO: art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative.

Si forniscono di seguito alcune informazioni in ordine alle disposizioni entrate in vigore per effetto del D. Lgs. 150/2009.

Si prega di leggere con attenzione e di apporre la firma per presa visione.

Premessa.

L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare, e in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.

Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, che non dovranno più provvedere, entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia alle proprie amministrazioni con la presente si intende dare informazione ai lavoratori del settore pubblico circa oneri e vantaggi della nuova procedura.

Il certificato e l'attestato di malattia (intendendosi con tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi, in osservanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali) sono redatti secondo il *fac-simile* allegato del citato decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010.

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica.

Ai sensi dell' art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- i medici dipendenti del SSN
- i medici in regime di convenzione con il SSN.

Oneri e vantaggi per il lavoratore.

E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante o alla struttura sanitaria pubblica la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale.

Il lavoratore deve dichiarare al medico di lavorare presso l'istituzione scolastica (in quanto pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e deve fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'amministrazione.

Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica.

In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero di inoltrare alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato *pdf*, **il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.**

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, all'amministrazione per i successivi controlli medico fiscali.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.

Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica.

Al fine di garantire l'effettivo adempimento della trasmissione per via telematica dei certificati, considerati i notevoli vantaggi che derivano dall'applicazione del sistema in termini di economicità ed efficienza, il decreto legislativo ha introdotto specifiche disposizioni a carattere sanzionatorio. In proposito, l'art. 55-septies, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede:

" L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi".

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale.

A decorrere dal 4 aprile 2010 il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, secondo le modalità precedentemente descritte.

Per i 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta comunque la possibilità per il medico curante di procedere al rilascio del cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione è effettuata esclusivamente per via telematica.

Raccomandazioni finali.

In questa fase di introduzione graduale del sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, si invita il personale a comunicare immediatamente allo scrivente ufficio (sig.ra Sala – sig.ra Razzetti) l'attuazione della nuova procedura da parte del proprio medico.

f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Rainò